

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19301 del 10/09/2010

Decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. - Presupposti - Pronuncia di condanna generica e rimessione al giudice del rinvio della sola determinazione del "quantum debeatur" - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.

La norma di cui all'art. 384 cod. proc. civ. preclude alla Corte di cassazione di pervenire alla decisione nel merito allorché vi siano ulteriori fatti da accertare, ma non ne inibisce la valutazione quando i fatti siano stati già tutti accertati o non siano contestati e non ve ne siano altri, ancora da accertare, suscettibili di poter essere apprezzati o perché mancano o perché la facoltà di domandarne l'accertamento è impedita alle parti dalle preclusioni in cui siano incorse. Ne consegue che, ove in relazione all'"an debeatur" non sussistano ulteriori fatti da accertare e sia univoca la valenza di quelli accertati, il giudice di legittimità può emettere una pronuncia di condanna generica (nella specie, di risarcimento del danno in favore dell'utilizzatore del bene concesso in leasing), rimettendo al giudice del rinvio la sola determinazione del "quantum debeatur" e ciò proprio al fine di agevolare il più possibile la definizione della controversia, in armonia con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19301 del 10/09/2010